

BOZZE DI STAMPA

5 novembre 2018

N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere gli articoli da 1 a 15.

1.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

1.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richieste di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli

articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

1.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis)».

1.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;

dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».

1.18

CIRINNÀ, MARCUCCI, PARRINI, BELLANOVA, MALPEZZI, VALENTE, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, MISIANI, FERRAZZI, ALFIERI, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuri-

dica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».

1.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

1.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «di eccezionale gravità» *con le seguenti:* «di particolare gravità»

b) *sostituire le parole:* «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» *con le seguenti:* «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;

c) *sostituire le parole:* «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» *con le seguenti:* «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».

1.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» *inserire le seguenti:* «o comunque».

1.32

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:

«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione lei rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».

1.39

VERDUCCI, DE FALCO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.41

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.44

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-ter.

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 20-quater.

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

1.45

VERDUCCI, DE FALCO

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;

«Art. 20-ter.

(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

1.50

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

1.51

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

1.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».

1.57

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

1.63

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non

accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.75

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.79

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».

1.81

VERDUCCI, DE FALCO

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;

b) *dopo le parole:* «per motivi di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

1.83

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», *e sostituire le parole:* «ma non», *con la seguente:* «e».

1.82

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», *inserire le seguenti:* «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;

b) *dopo le parole:* «per motivi di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».

1.84

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

1.86

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.88

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».

1.90

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in

pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

1.91

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.92

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*.1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.97

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

1.99

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

1.103

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 8, sostituire le parole da: «previa valutazione» a: «25 luglio 1998 n. 286» con le seguenti: «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

1.106

VERDUCCI, DE FALCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno

richiesti dall'articolo 32 comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.107

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.109

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» *con le seguenti:* «ove la Commissione territoriale non accolta la domanda di protezione internazionale ma ritenga».

Art. 2

2.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

2.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

2.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

2.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

Art. 3

3.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

3.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».

3.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

3.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

3.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis)», sopprimere il secondo periodo.

3.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo

del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».

3.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.29

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

3.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.33

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

Art. 4

4.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

4.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattamento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».*

4.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Art. 5

5.0.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi *2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies*;
 - 2) sopprimere la lettera *b*).
-

Art. 6

6.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

6.0.600 (testo 2)/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».

6.0.600 (testo 2)/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.

6.0.600 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi, di cui al comma 1, sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 07.

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

7.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

7.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

7.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

7.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.

7.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

7.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

7.0.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione-Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».

7.0.500/9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.500/11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».

7.0.500/14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che*

quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

7.0.500/19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».

2) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).

7.0.500/23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.500/25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendo vi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

7.0.500/31

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.0.500/35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Art. 8

8.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

8.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».

Art. 9

9.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

9.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

9.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.

9.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».

9.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).

9.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incumbenti sull'Italia».*

9.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso«2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame

preliminare che esclude in *primis* qualsiasi violazione del principio di non *refoulement*».

9.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).

9.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».

9.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

9.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

9.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

9.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

9.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

9.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

9.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-*quater*)», aggiungere il seguente:*

«1-*quater-bis*) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

9.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-*bis*)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».*

9.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».

9.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».

9.601/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».

Art. 10

10.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

10.5/900

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

10.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

10.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

10.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».

10.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».

10.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole:* «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*»;

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da:* «cessano gli effetti» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le-disposizioni di cui al comma 4».

10.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.

10.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-*bis*», secondo periodo, sostituire dalle parole:* «il richiedente» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

10.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-*bis*», le parole:* «anche in pendenza di», *sono sostituite dalle seguenti:* «ad esclusione dei casi di».

10.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

10.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

10.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari
con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Art. 12

12.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

12.2

VITALI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

12.9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32,

comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

12.300 (già 12.12 testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

12.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo

17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».

12.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».

12.20

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario

del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

12.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

2) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* « sono fissate le linee guida»;

3) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola:* «territoriali»;

4) *dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

5) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

12.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

12.22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;*

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;*

3) *il comma 5 è abrogato.*

12.35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

12.36

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

12.43

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.42

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

12.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

12.47

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"7-*quinquies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

12.48

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

12.49

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

12.51

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

12.601/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».

12.601/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».

12.601/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

12.601/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».

12.601/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

12.601/6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».

12.54

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

12.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

12.56

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua co-

nosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

12.0.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

Art. 13

13.10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

Art. 14

14.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

14.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

alla lettera d), dopo le parole: «270-quinquies.2, del codice penale», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

14.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

14.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ri-*

corra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».

14.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgono persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».

Art. 15

15.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

15.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

15.602/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

15.603/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».

Art. 18

18.200

DE PETRIS, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*

b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

Art. 19

19.200

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

19.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).

19.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).

Art. 21

21.600 (testo corretto)/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.

21.600 (testo corretto)/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».

21.0.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).

21.0.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).

21.0.601/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.600/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.

21.0.200

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio".».

21.0.201

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia nel giorno di domenica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

21.0.202

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

21.0.203

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

21.0.204

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale"».

21.0.205

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

21.0.206

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

21.0.207

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

21.0.208

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e boschive)

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».
-

Art. 23

23.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

23.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

23.0.6000/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Diventato definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

Art. 30

30.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di

cui alla lettera *a*) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

30.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Art. 31

31.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Ammini-

strazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».

Art. 35

35.0.604/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:

"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 36

36.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».

36.501/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

Art. 37

37.0.500/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».

EMENDAMENTI (al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.600 (testo corretto)/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere le parole: «a) e».

x1.600 (testo corretto)/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».
